



VERBALE DI ACCORDO DEL 3 NOVEMBRE 2016

INTEGRAZIONE ACCORDO AA.SS. IN DEROGA DEL 20 GENNAIO 2016 E DEL 6 LUGLIO 2016


Le parti, come da allegato foglio firme, alla presenza dell'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo e del Presidente della Task Force regionale Leo Caroli, preso atto di quanto previsto dalla legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), art.1 comma 304, con la quale, a seguito dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.l. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia, e del successivo d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede "con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento....." convengono quanto segue.

Fermo restando quanto stabilito nel verbale di Accordo sottoscritto in data 20 gennaio 2016 e nel Verbale di Accordo del 6 luglio 2016, tra la Regione Puglia e Parti sociali e successive integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità che la Regione Puglia utilizzi la riserva del 5% anche "per specifiche situazioni di particolare rilievo o per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità", i presenti concordano, nell'ambito della flessibilità della citata "riserva" incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità di accedere agli ammortizzatori in deroga anche per le ipotesi di seguito descritte.

Con riferimento alla individuazione dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale in deroga, al fine di fare salva la continuità con il trattamento goduto, le parti concordano che l'utilizzo del 50% possa essere destinato:

- a) prioritariamente, in deroga a quanto previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in ristrutturazione e/o in riconversione, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione con relativi nuovi piani assunzionali, in corso di attuazione e validato dalla task force regionale e/o dalla Unità di crisi del Mise, e sostenuto da un programma di investimenti oggetto di un Accordo di Programma e/o da un Protocollo di Intesa che prevedono investimenti pubblici attraverso Contratti di Sviluppo nazionali e/o Contratti di programma regionali;
- b) in deroga a quanto previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in ristrutturazione e/o in riconversione, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione, riferito ad una vertenza incardinata presso la task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità reddituale e contributiva senza soluzione di continuità.

Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione salariale di cui al comma precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo dalle confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l'elenco dei lavoratori coinvolti. Tale verbale



dovrà essere preventivamente trasmesso ai competenti uffici della Regione Puglia ed alla Direzione Regionale dell'INPS. L'istituto prima di procedere con la istruttoria dei requisiti soggettivi dovrà preventivamente verificare che i lavoratori che abbiano presentato la domanda amministrativa, siano inclusi nell'elenco allegato all'accordo sindacale.

I lavoratori dovranno presentare la domanda entro 30 giorni dalla fine del godimento delle prestazioni, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

A tal fine ciascuna azienda e ciascun lavoratore potranno richiedere il trattamento comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Al riguardo si precisa che, come previsto dal decreto interministeriale sopra citato, non potranno essere autorizzati periodi successivi al 31 dicembre 2016.

Per le ipotesi di mobilità in deroga, al fine di agevolare l'istruttoria da parte dell'Istituto, per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata la modulistica già presentata per la mobilità in deroga disponibile sul sito dell'Inps. Entro 8 giorni dalla presentazione della domanda i lavoratori dovranno recarsi al Centro per l'impiego competente per residenza per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità.

Con esclusivo riferimento alle modalità di istruttoria delle domande e di rilascio delle autorizzazioni Regione e Inps faranno riferimento all'Accordo del 1 febbraio 2013.

I presenti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche congiunte sull'andamento della spesa relativa alle diverse ipotesi di deroga di cui al 50% anche al fine di poter assumere le determinazioni conseguenti.